



STUDIO LEGALE CONTESTABILE

Avv. Guido Contestabile
(patrocinante in Cassazione)

Avv. Girolamo Curti
Avv. Giovanni Piccolo
Avv. Daniele Esposito
Avv. Gianluca Sollazzo
Avv. Davide Vigna
Avv. Maria Grazia Piccolo
Abg. Giuseppe Moretta
Abg. Francesco Schimio

Dott. Marco Curti
Dott. Pietro Antonio Corsaro
Dott.ssa Federica Bellamena
Dott. Giuseppe Spinelli
Dott. Francesco Giovinazzo
Dott.ssa Michela Scullari
Dott. Rosario Vispo

**On.le Presidente
del Consiglio regionale della Calabria**

Nicola Irto

SEDE

→ **On.le Presidente della Giunta delle Elezioni
del Consiglio regionale della Calabria**

Sebastiano Romeo

SEDE

Nell'interesse dell'On.le Francesco D'Agostino che sottoscrive per ratifica e mandato ed in riferimento alla nota dell'Ill.mo Sig. Presidente del Consiglio regionale della Calabria n. 30234, del 28.7.2016, si significa quanto appresso:

L'On.le Francesco D'Agostino, giusta sentenza n. 118 del 04.06.1993, definitiva il 21.07.1993, ha patteggiato la pena di un anno e otto mesi, pena sospesa per i reati p.e.p. dagli artt. 10, 12 e 14 legge armi.

In merito alla predetta condanna vanno avanzate alcune considerazioni: invero, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. a), L. n. 55/1995, nel testo in vigore dal 23.1.1992 al 23.2.1994, "1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque

ricoprire le cariche di presidente della Giunta regionale, assessore e consigliere regionale, presidente della Giunta provinciale, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali, presidente e componente degli organi esecutivi delle comunità montane: a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'art. 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'art. 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati".

Sul punto una prima riflessione va fatta, poiché la norma si riferiva espressamente alle sole ipotesi di "condanna anche non definitiva" per una delle fattispecie suddette. Essa non si estendeva alle ipotesi di pena patteggiata ex art. 444 c.p.p. (come è il caso dell'On.le D'Agostino). Tant'è che solo successivamente, **con legge n. 475/1999**, art. 1, comma 2, di modifica della norma citata, si è introdotto all'art. 15, comma 1 bis, che dispone che "Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna". Tuttavia, lo stesso art. 1, comma 3, L. n. 475/1999, prevede che tale più rigoroso regime si applica alle sentenze previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale, **pronunciate**

successivamente alla data di entrata in vigore della stessa legge. Talché, la norma che equipara le pene applicate a seguito di patteggiamento alle sentenze di condanna *in subjecta materia* non si applicano al caso di D'Agostino, la cui sentenza di patteggiamento risale addirittura al 1993!

Giova rilevare che la stessa Prefettura di Catanzaro, nella nota n. 6674/2015 notificata all'istante cui ora si replica, "rappresenta, per opportuna valutazione, che la predetta sentenza è stata emessa in data antecedente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 3, della legge 13/12/1999, n. 475". Cioè a dire, è la stessa Prefettura a evidenziare al Consiglio regionale tale dirimente circostanza!

Ciò detto, si rileva altresì che è sempre fatta salva l'estinzione del reato. Nel caso di D'Agostino, essendo la pena patteggiata inferiore a 2 anni, decorsi ulteriori 5 anni (trattandosi di fattispecie di delitto) senza che lo stesso si sia macchiato di altri reati analoghi, **si è prodotta ex lege l'estinzione del reato.** Invero, dispone l'art. 445 c.p.p. che, in tale caso, "si estingue il reato e ogni effetto penale" senza necessità che vi sia una specifica pronuncia di riabilitazione.

L'estinzione del reato prevista dall'art. 445, 2° co., si caratterizza, rispetto agli altri incentivi tendenti a favorire la scelta del rito speciale, per il differimento nel tempo della componente premiale, maturando dopo due o cinque anni dalla sentenza, a seconda che si tratti di contravvenzione o di delitto (sul punto v. C., Sez. I, 27.10.2006, Ravaioli, in Mass. Uff., 235167; C., Sez. IV, 27.2.2002, Gjika, in DeG, 2002, 17, 75; C., Sez. IV, 9.3.2001, Sbuelz, in Mass. Uff., 219577; C., Sez. II, 22.10.1999, De Rigo, in ANPP, 2000, 306). Tale peculiarità assolve ad una funzione specialpreventiva perché induce il condannato ad astenersi dalla commissione di ulteriori reati della stessa indole, essendo questa la condizione per il completamento del corredo premiale abbinato al patteggiamento. All'estinzione del reato si accompagnano, infatti, gli ulteriori premi rappresentati dall'eliminazione di ogni effetto penale e dalla possibilità di fruire della sospensione condizionale della pena oltre i limiti previsti dall'art.

164 c.p. qualora sia stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva (da ultimo, C., S.U., 22.11.2000, Sormani, in CP, 2001, 2998, con nota di Carcano).

Il termine quinquennale ai fini dell'eventuale dichiarazione di estinzione del delitto, oggetto di una sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti, decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza (C., Sez. I, 25.2.2009, n. 11498, in CP, 2010, 6, 2342), nel caso che ci occupa il 21 luglio 1993.

Non vi è equiparazione della sentenza emessa ai sensi dell'art. 444, 2° co, alla pronuncia di condanna neppure con riferimento all'istituto della riabilitazione, non potendosi considerare "condannato" il soggetto giudicato con il rito speciale; conseguentemente, l'istanza da questi presentata per l'ottenimento del beneficio va dichiarata inammissibile (C., Sez. I, 15.10.2004, De Vita, in Mass. Uff., 230072; C., Sez. V, 31.1.2000, Chiarucci, in CP, 2001, 1221; T. Trieste 17.12.1998, in DPP, 1999, 351, con nota di Marchetti), come accaduto nel caso di D'Agostino che erroneamente aveva chiesto riabilitarsi.

Peraltro, l'attuale formulazione dell'art. 445, 2° co., novellato dalla L. 12.6.2003, n. 134, circoscrive la portata dei benefici premiali ivi codificati esclusivamente alle fattispecie di sentenza di condanna ad una pena concordata non superiore ai due anni, come nel caso di specie, precludendone l'operatività nelle ipotesi di sanzione patteggiata di entità superiore.

Circostanza questa evidenziata dal Tribunale di Sorveglianza nell'ordinanza n. 429/04, allegata alla documentazione trasmessa dalla Prefettura di Catanzaro.

Ed infatti, anche in questo caso, è proprio la Prefettura di Catanzaro a sottolineare tale elemento allorquando afferma espressamente nella nota n. 6674/2015 più volte citata, che la sentenza "è stata emessa in applicazione dell'art. 444 cpp e, pertanto, non è soggetta a riabilitazione"!

Ed infatti, dal certificato del casellario giudiziale a carico di D'Agostino non risulta "nulla" essendosi dopo cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza estinto il reato con ogni conseguenza di legge. Ben prima quindi, dell'entrata in vigore della L. n. 475/1999 che, comunque, non si applica al caso di specie, e delle successive novelle legislative per come anteriormente spiegato.

Per mero tuziorismo, si rileva infine che a decorrere dal 5 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, comma 1, D.Lgs. 235/2012, l'art. 15, comma 1, lett. a), L. n. 55/1995 è stato abrogato. Il D.Lgs 235/2012 sopra citato, all'art. 7, comma 1, lett. a), si limita a ripropone pedissequamente il testo dell'art. 15, comma 1, lett. a), L. n. 55/1995 come medio tempore più volte modificato. Il D.Lgs 235/2012, inoltre, ribadisce espressamente che la riabilitazione (verificatasi *ex lege* nel caso di D'Agostino già il 21 luglio 1998, decorsi cioè 5 anni dal passaggio in giudicato della sentenza di patteggiamento) estingue l'incandidabilità del reo e che le norme più stringenti relative all'equiparazione del patteggiamento alla sentenza di condanna hanno efficacia "per le sentenze pronunciate successivamente all'entrata in vigore del presente Testo Unico" (Art. 16, comma 1, D.Lgs n. 235/2012).

Non v'è dubbio quindi che nel caso di D'Agostino non possa ravvisarsi alcuna ipotesi di incandidabilità alla carica ricoperta.

Con perfetta osservanza.

Cittanova, 29.07.2016

Avv. Giovanni Marafioti



Avv. Guido Contestabile



Pr adesione e mandato

On.le Francesco D'Agostino

